

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Durante i lavori di edificazione di un muro divisorio all'interno di un capannone industriale, sprovvisto di idonei sistemi di ritenuta per lavori in quota, precipitava dal ponteggio la cui struttura non risultava correttamente ancorata e carente in termini di sicurezza, per la mancanza di tutti gli elementi costitutivi quali parapetti, tavole di calpestio e tavole fermapiede.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Numero scheda Sentenza

Pagina 1 di 3

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

La Corte territoriale confuta argomentatamente la tesi difensiva secondo cui, essendo state indicate le figure del responsabile del cantiere, e dell'assistente di cantiere, questi fossero gli unici responsabili della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'opificio.

Viene ricordato in proposito che il D.lvo n. 81/08 ha disegnato un'efficace rete di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, assegnando ruoli prevenzionali e di garanzia a tutte le figure apicali presenti nei cantieri mobili o temporanei, non esimendo dalla propria responsabilità alcuna delle figure datoriali o in posizione di garanzia, a fronte della presenza di altri corresponsabili, rimanendo tutti coinvolti nella diuturna ed efficace ottemperanza alle norme di legge.

Ciò significa che, pure in presenza ad esempio, di un responsabile di cantiere, il datore di lavoro non resta assolutamente e per nessuna ragione, esentato dalle responsabilità a lui facenti capo, fra le quali oggi si stanno esaminando, quelle sancite dagli articoli 122, 136 e 96 D.ls. 81/08.

Il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

Ritiene il Collegio di condividere il principio affermato da questa Sez. 4 con la sentenza n. 7364 del 14/1/2014, Scarselli, rv. 259321 secondo cui non esclude la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia riconducibile comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal tale comportamento imprudente. (Fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura - "trabattello" - nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza).

Il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori - si è peraltro affermato in altre condivisibili pronunce - ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (Sez. 4, n. 37986 del 27/6/2012, Battafarano, Rv. 254365; conf. Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014 dep. il 2015, Bonelli, Rv. 261946 relativa ad un caso in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere).

In particolare, nel caso di specie, la condotta della p.o. non può ritenersi abnorme in quanto pienamente inserita nell'attività lavorativa specifica della ditta per cui lavorava ed in stretta relazione proprio con la tipologia dell'intervento, anche se fosse stato attuato secondo modalità non conformi alle regole di comune prudenza. Non potendosi ritenere abnorme, in quanto non radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione dei lavori, la condotta dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41 e. 2, c.p.) e a determinare l'interruzione del nesso causale.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2018.

Note

Il ricorrente riveste la figura di ultimo subappaltatore e titolare della s.r.l. datrice di lavoro dell'operaio deceduto a causa dell'infortunio.

Con motivazione logica e congrua la Corte territoriale ribadisce come non si sia stati di fronte ad un comportamento abnorme del lavoratore, evidenziando anche che la possibilità di caduta da un ponteggio alto 9 metri, di uno degli operai addetti ai lavori di costruzione del muro, non può certamente essere ritenuto fatto totalmente imprevedibile e fuori della sfera di controllo del datore di lavoro, e possa mai costituire comportamento abnorme del lavoratore. Quanto alla circostanza che se il lavoratore avesse avuto il casco, forse si sarebbe potuta evitare la grave lesione letale, la Corte dà atto argomentatamente di escludere, sulla scorta delle risultanze istruttorie, la caduta di un manufatto sulla testa dell'operaio. E peraltro condivisibilmente ritiene che, in ogni caso, non si tratti di un aspetto dirimente della vicenda, in ragione del fatto che nel POS della sri non era previsto indefettibilmente l'uso del casco da parte dei lavoratori (anzi, l'uso del casco non era previsto affatto).

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.